

ALLEGATO TARIFFE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI.

A) Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo in genere:

I categoria	€ 27,00	per mq. e per anno
II categoria	€ 13,50	per mq. e per anno

B) Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (gas – no acquedotti e fognature)

I categoria	€ 0,20	per ml. e per anno
II categoria	€ 0,10	per ml. e per anno

C) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi:(DEVAL-TELECOM ecc.)

€ 0,66 per utente (da assoggettare annualmente a rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente) con un minimo di € 516,46

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

A) Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo in genere:

I categoria	€ 2,00	per mq. e per giorno
II categoria	€ 1,00	per mq. e per giorno

B) Occupazioni di suolo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, forfettariamente:

STAGIONALI

I categoria	€ 20,00*	per mq. e per stagione
II categoria	€ 10,00*	per mq. e per stagione

*modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30.03.2017

SPUNTISTI

I categoria	€ 1,50	per mq. e per ogni occupazione
II categoria	€ 0,75	per mq. e per ogni occupazione

C) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere:

Per ogni mese o frazione di mese tariffa pari a 1/12 di quella prevista al precedente punto 1. lettera B).

- ◆ Per le occupazioni temporanee realizzate per i dehors dei pubblici esercizi la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.
- ◆ Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia **di durata superiore ai 2 giorni consecutivi**, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%. (comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 16.02.2007).
- ◆ Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta *dell'85% rispetto a quella ordinaria (comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 dell'08.08.2011)*

